DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 maggio 2020, n. 104 Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI. Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di n. 1 Centro Socio-educativo-riabilitativo Diurno (art. 5 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali") denominato ANGSA BARI - Centro Enrico Micheli, da ubicarsi in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale; **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali".

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016 ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" e s.m.i., individua nuove tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 5 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007 l'art. 60 quater, il quale disciplina la struttura denominata "Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico" (Centro socio-educativo) con ricettività di "massimo 20 utenti".

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:

- all'art. 8, commi 1, 2 e 3 che:
  - "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.
  - 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
  - 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 24, commi 2 e 3 che:
  - 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.
  - 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."

Con D.D. n. 182 del 17/5/2018 la scrivente Sezione ha rilasciato parere favorevole in relazione, tra l'altro, alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Bari, a seguito di istanza della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI ("ANGSA BARI"), per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5 R.R. n. 9/2016 (art. 60 quater R.R. n. 4/2007).

Con istanza consegnata *brevi manu* ed acquisita da questa Sezione con prot. AOO\_183/13248 dell'01/10/2018, il Legale Rappresentante della ANGSA Bari ha chiesto, "(...) in relazione alla struttura denominata Angsa Bari – Centro Enrico Micheli, sita nel Comune di Bari (BA) alla via Divisione Acqui n. 1, **il rilascio dell'autorizzazione** all'esercizio ed all'accreditamento dell'attività socio-sanitaria per una nuova struttura ex art. 5 del R.R. n. 9/2017 (n.d.r. R.R. n. 9/2016) denominata CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, destinata all'erogazione di prestazioni in regime semi residenziale non ospedaliero a ciclo diurno, per la disciplina DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO con n. 20 posti/utente.".

### Per quanto sopra;

considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che "L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";

- all'art. 20, comma 2 che "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
  - e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento";
- all'art. 24 (Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti), comma 2 che: "Le strutture pubbliche
  e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio
  dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso,
  la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica
  normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.";
- all'art. 29 (Norme transitorie e finali), comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";

### rilevato che con D.D. n 183 del 17/5/2018:

- è stato precisato che "l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (...), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.)";
- è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all'istanza della ANGSA BARI con la precisazione che la stessa è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie trasmesse a mezzo *Pec* in data 30/3/2018;

con nota prot. AOO\_183/16347 del 7/12/2018 la scrivente Sezione ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi degli artt. 24, comma 2, e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura ANGSA Bari, via Divisione Acqui n. 1, Bari, finalizzato alla verifica dei requisiti specifici e generali di cui al R.R. n. 9/2016, al R.R. n. 4/2007 ed alla L.R. n. 9/2017, previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento del Centro socio-educativo e riabilitativo diurno per le persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5 R.R. n. 9/2016. (art. 60 quater R.R. n. 4/2007)".

Con nota prot. 0019632 del 31/1/2020 ad oggetto "ANGSA BARI – Conferimento incarico finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento del Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex artt. 5 R.R. 9/2016 da ubicarsi presso l'immobile sito in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1 - PARERE FINALE", acquisita da questa Sezione con prot. AOO\_183/2071 del 10/2/2020, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie dell'ASL TA hanno rappresentato quanto segue: "Codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell'offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità, con propria nota prot. AOO\_183/16347 del 07.12.2018, assunta al protocollo di questa ASL al n. 0212118 del 10.12.2018, ha incaricato questo Dipartimento di prevenzione ai sensi degli art. 24 c. 2 e art. 29 c. 9 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., a svolgere gli accertamenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento del Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5 R.R. 9/2016 ANGSA BARI ubicato in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1.

Con nota prot. 0036113 del 21.02.2019, questo Dipartimento di Prevenzione ha richiesto la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico e non essendo stata riscontrata in tempi brevi si è reiterata la richiesta in data 10.09.2019. In data 06.12.2019 l'ANGSA riscontrava le precedenti missive consegnando la documentazione attesa.

A seguito del sopralluogo esperito in data 03/01/2020 e valutata la documentazione presentata ed integrata successivamente in data 27/01/2020, si rappresenta quanto segue:

## Requisiti generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lqs. 81/2008 e ss.mm.ii..

# Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici, minimi per l'autorizzazione all'esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento, previsti per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5 R.R. 9/2016 ubicato in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1.

### Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

### Requisiti Organizzativi

La dotazione organica prevista risulta adequata alla tipologia e all'orario di operatività tecnica.

# Responsabile Sanitario

Il Responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Annicchiarico Vincenzo nato (...) il (omissis) – C.F. (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Bari il 24.11.1992 ed iscritto all'albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Bari al n. 7629 dal 1/02/1985.

## **CONCLUSIONI**

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che la struttura ANGSA BARI ubicata in Bari alla Via Divisione Acqui n. 1 possieda i requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali quale centro socioeducativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art. 5 R.R. 9/2016 (art. 60 quater R.R. 4/2007).".

Per quanto sopra esposto, si propone di rilasciare in capo alla Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI con sede legale in Bari, il cui legale rappresentante è la dott.ssa Carla Bosco, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" denominato ANGSA BARI - Centro Enrico Micheli, ubicato nel Comune di Bari alla via Divisione Acqui n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Vincenzo Annicchiarico, nato il (omissis), medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 9/2016 e s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della ANGSA BARI - Centro Enrico Micheli, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.".

# VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### DETERMINA

- di rilasciare in capo alla Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI con sede legale in Bari, il cui legale rappresentante è la dott.ssa Carla Bosco, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del Centro socio-educativo e riabilitativo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" denominato ANGSA BARI Centro Enrico Micheli, ubicato nel Comune di Bari alla via Divisione Acqui n. 1, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Vincenzo Annicchiarico, nato il (omissis), medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
  - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
  - il legale rappresentante della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
  - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
  - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 9/2016 e s.m.i. e 16/2019;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati";
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della ANGSA BARI Centro Enrico Micheli, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso

per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1, "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della Associazione di Promozione sociale ANGSA BARI, Via Divisione Acqui n.
     1, BARI;
  - al Direttore Generale ASL BA;
  - al Direttore del DSM ASL BA;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
  - al Sindaco del Comune di BARI.

## Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)